

UNIVERSITÀ
CALABRIA



ACCORDO

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di marzo, presso il Rettorato dell'Università della Calabria, sita in Arcavacata di Rende

Tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza (di seguito denominato ODCECC), con sede in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, in persona del suo Presidente pro-tempore, Dott. Maurizio Napolitano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine,

E

l'Università della Calabria (di seguito denominata Unical), con sede in Arcavacata di Rende, Ponte Pietro Bucci – Edificio Amministrazione Cubo 7/11b, in persona del Prof. Giovanni Latorre, nella sua qualità di Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

premesso che:

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, previo accordo tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, dispone, al comma 3, che siano esentati dalla

prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- i commi 3 e 4 dell'articolo 36 del D.Lgs. 139/2005 dispongono che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, disciplina le materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti
- la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Aibo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- la predetta convenzione quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

1. Le Parti si impegnano a progettare e gestire, di concerto, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. L'Unical si impegna a coordinare, di concerto con l' ODCECC, il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010 l'Unical si impegna a coordinare, di concerto con l' ODCECC:

- a) i contenuti dei corsi di laurea della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- b) i contenuti dei corsi di laurea della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*), ovvero della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.

Articolo 2 - Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, nell'ambito dell'attuale struttura dei corsi di laurea

della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, l'Unical rende possibile l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea triennale garantisce comunque una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di idoneità professionale" per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

3. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

4. L'Unical si impegna a pubblicizzare ed evidenziare le opportunità che derivano dalla strutturazione di un piano di studi individuale che rispetti i requisiti di cui alla tabella precedente.

Articolo 3 - Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), nell'ambito dell'attuale struttura dei corsi di laurea della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*), ovvero della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, l'Unical rende possibile l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Il percorso di studio garantisce comunque una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di idoneità professionale" per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

3. Al fine di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, parte dei crediti formativi di cui alla tabella del presente articolo possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli riportati nella tabella dell'art. 2 del presente accordo.

4. I corsi di laurea attivati dall'Unical che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale/specialistica

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) caratterizzata da un piano di studi individuale contenente i crediti richiesti nella tabella di cui al precedente art. 2.
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi

di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5 - Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).

2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante nel Progetto Formativo Individuale di cui all'art. 6 del presente accordo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e, all'inizio di ogni anno accademico stila un elenco di professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio, comunicando all'Unical e al referente organizzativo il numero di posti disponibili (da ora N posti) per tirocinio dedicati agli studenti dell'Unical. All'inizio di ogni anno accademico, i consigli dei corsi di laurea attivati dall'Unical che soddisfano i requisiti indicati negli artt. 3 e 4 del presente accordo, provvedono a emanare un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le domande degli studenti interessati a effettuare il tirocinio durante il biennio del corso di studi. Le domande ricevute saranno inserite in una graduatoria stilata tenendo conto del voto conseguito alla laurea triennale; in caso di parità, si terrà conto della media dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto arrotondata alla seconda cifra decimale; in caso di ulteriore parità, si terrà conto del tempo impiegato per il conseguimento della laurea triennale.

La graduatoria sarà trasmessa all'ODCEC che provvederà a effettuare gli accoppiamenti a partire dagli aspiranti tirocinanti collocati nelle posizioni da 1 a "N posti/3"; per i rimanenti posti disponibili gli accoppiamenti potranno essere effettuati senza rispettare l'ordine della graduatoria.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea previo possesso dei requisiti previsti dai regolamenti dell'Unical per la partecipazione alle commissioni di laurea e sentito il parere dei consigli dei Corsi di Laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 6 – Progetto Formativo Individuale

Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, il tirocinante, anche con l'ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio si svolgerà, predispone un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del professionista/ente presso il quale si svolgerà;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista/ente coordinati con il corso universitario;
- d) gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi della tabella dell'art. 3 del presente accordo;

- e) Le strutture del professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- f) L'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale da parte dell'ordine e del professionista/ente ospitante, del presidente del corso di laurea cui il tirocinante appartiene, e del tirocinante stesso.

Articolo 7 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale di prevedere un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8 – Utilizzo del marchio

L'utilizzo del marchio dell'Unical in qualunque forma e per qualunque attività connessa al presente accordo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta

Articolo 9 – Ambito di applicazione e durata

Il presente accordo avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere aggiornato in itinere previa delibera dei rispettivi organi competenti.

In particolare l'Unical potrà individuare ulteriori corsi di Laurea e Laurea Magistrale idonei ai fini di cui all'art. 1 del presente accordo. In tal caso esso verrà aggiornato con apposito atto integrativo da stipularsi fra le parti e che verrà unito al presente accordo a formare un unico atto.

Il presente accordo potrà inoltre essere espressamente rinnovato, alle stesse condizioni, per un uguale periodo di tempo, mediante scambio di note tra le parti.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si rinvia a quanto contenuto nella convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 10 – Spese di Registrazione

Le spese di registrazione del seguente accordo saranno a carico dell' ODCECC.

Articolo 11 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, sarà composta in via amichevole ed, in caso di insuccesso, sarà competente il foro di Cosenza.

Per l'Unical
Il Rettore
(Prof. Giovanni Latorre)

Per l'ODCECC
Il Presidente dell'Ordine
(Dott. Maurizio Napolitano)